

Regolamento interno del Comitato di sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

- Art. 1 oggetto
- Art. 2 composizione del Comitato
- Art. 3 segreteria del Comitato
- Art. 4 funzionamento del Comitato
- Art. 5 ruolo e compiti
- Art. 6 verbali
- Art. 7 consultazioni per iscritto
- Art. 7 bis. procedura di modifica del PSR
- Art. 8 informazione e documentazione
- Art. 9 riservatezza e protezione dati personali
- Art. 10 modifica regolamento

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 11 del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, disciplina il funzionamento del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito "Comitato"), istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 932 del 15 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni.

art. 2 composizione del Comitato

1. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali o, in caso di assenza o impedimenti dell'Assessore, da altro rappresentante dallo stesso delegato, ed è così composto:

Componenti istituzionali

- l'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali;
- il Direttore centrale delle risorse agricole, forestali e ittiche;
- un rappresentante dell'Autorità di gestione del PSR;
- un rappresentante della Direzione generale;
- un rappresentante del Servizio competitività sistema agro alimentare;
- un rappresentante del Servizio caccia e risorse ittiche;
- un rappresentante del Servizio paesaggio e biodiversità;
- un rappresentante del Servizio foreste e Corpo forestale;
- un rappresentante del Servizio coordinamento politiche per la montagna;
- un rappresentante del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione;
- un rappresentante dell'Agenzia per lo sviluppo rurale – ERSA;
- un rappresentante dell'Autorità di gestione del Programma operativo regionale del FESR;
- un rappresentante dell'Autorità di gestione del Programma operativo Fondo Sociale Europeo – FSE;
- un rappresentante dell'Autorità di gestione del Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – FSC;
- un rappresentante dell'Autorità di gestione del Programma operativo del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- un rappresentante dell'Autorità ambientale regionale del Friuli Venezia Giulia per la programmazione comunitaria 2014-2020;
- un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – ARPA;

- un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani – Friuli Venezia Giulia – ANCI FVG;
- un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità enti montani – Friuli Venezia Giulia – UNCEM FVG;
- un rappresentante dell'Unione delle province italiana – Unione delle province del Friuli Venezia Giulia – UPI;
- un rappresentante del Ministero politiche agricole alimentari e Forestali;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e finanze - Ispettorato Generale per Rapporti con l'Unione Europea– IGRUE;
- un rappresentante di Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) **a titolo consultivo**;
- un rappresentante della Rete Rurale Nazionale **a titolo consultivo**;
- un rappresentante della Commissione europea – Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale **a titolo consultivo**;

Componenti delle parti economiche

- un rappresentante per ogni Gruppo di Azione Locale;
- un rappresentante della Confederazione italiana agricoltori regionale del Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante della Federazione regionale coldiretti del Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante di Confagricoltura Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante di Kmečka zveza - Associazione regionale agricoltori;
- un rappresentante di Legacoop Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante di Confcooperative Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante Associazione imprenditori boschivi del Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante dell'Associazione dei Produttori Biologici e Biodinamici del Friuli Venezia Giulia –APROBIO;
- un rappresentante dell'associazione dei consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante del Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati del Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante del Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati del Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante di Confartigianato FVG;
- un rappresentante della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante di Confindustria del Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante di Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – CONFAPI;
- un rappresentante di CONFCOMMERCIO FVG;
- un rappresentante per ognuna delle principali organizzazioni sindacali regionali (CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL);
- un rappresentante di UNIONCAMERE FVG;
- un rappresentante del consorzio delle DOC;
- un rappresentante delle DOP/IGP;

Componenti rappresentanti delle parti sociali, della ricerca e formazione e ambientali

- un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale dei consumatori e degli utenti;
- un rappresentante del Consigliere regionale di Parità;
- un rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste;
- un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine;
- un rappresentante del Centro per la ricerca e l'innovazione tecnologica in agricoltura del Friuli Venezia Giulia (CRITA);

- un rappresentante di Area Scienze Park;
- un rappresentante **designato congiuntamente** dagli istituti scolastici agrari della regione;
- un rappresentante per ciascuno degli Enti parco del Friuli Venezia Giulia;
- quattro rappresentanti, **designati congiuntamente**, delle principali associazioni ambientaliste;
- un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
- un rappresentante della Consulta regionale delle Associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante del Comitato regionale di volontariato;
- un rappresentante del Garante regionale dei diritti della persona;
- un rappresentante dell'etnia Rom e Sinti.

2. I componenti sopra elencati hanno diritto di voto ad esclusione del rappresentante di Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), del rappresentante della Rete Rurale Nazionale e del rappresentante della Commissione europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale, che partecipano alle sedute al Comitato a titolo consultivo.
3. Ciascuno dei rappresentanti può essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un supplente designato, prima della riunione, dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.
4. Eventuali cambiamenti dei rappresentanti e/o dei loro sostituti sono comunicati dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo di riferimento alla segreteria del Comitato.
5. Ciascuno dei rappresentanti deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità per la nomina previste dall'art. 7 bis ante della legge regionale n. n. 75/1978 e dall'art. 7 del Dlgs 235/2012;
6. Ai componenti del Comitato non è riconosciuta alcuna forma di retribuzione.
7. L'elenco dei rappresentanti del Comitato è reso pubblico, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

art. 3 segreteria del Comitato

1. Il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, quale Autorità di gestione del Programma, provvede agli adempimenti amministrativi e di segreteria connessi all'insediamento ed al funzionamento del Comitato.
2. I componenti del Comitato comunicano al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura l'indirizzo di posta elettronica certificata, il numero telefonico e di fax di riferimento del componente e del membro, nonché, tempestivamente, ogni eventuale variazione degli stessi.
3. La corrispondenza riguardante il comitato di sorveglianza deve essere indirizzata al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.
4. Gli oneri di funzionamento della segreteria comprese le spese accessorie per il personale dedicato sono poste a carico delle risorse dell'Assistenza tecnica del PSR 2014-2020 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di ammissibilità della spesa.

art. 4 funzionamento del Comitato

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno.
2. Le riunioni sono indette dal Presidente, su iniziativa propria o di almeno dieci componenti del Comitato o su richiesta della Commissione europea
3. Le riunioni si tengono presso la sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

4. La preparazione della riunione del Comitato può essere preceduta da riunioni tecniche alle quali possono partecipare i membri del Comitato nonché funzionari ed esperti esterni convocati dal Presidente.
5. In caso di necessità e urgenza il Presidente può far esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
6. La convocazione della seduta viene inviata, per via informatica, ai componenti e ai rappresentanti del Comitato con l'ordine del giorno almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione e alla Commissione europea tramite il sistema SFC.
7. I componenti del Comitato possono chiedere, entro 5 giorni lavorativi dalla data della convocazione, l'inserimento di temi da discutere debitamente motivati e dettagliati.
8. Il Presidente, valutate le proposte, può integrare l'ordine del giorno inviando nuova comunicazione.
9. Nella fase precedente a ciascuna sessione dei lavori del Comitato la relativa documentazione viene resa disponibile ai componenti, almeno 10 giorni lavorativi antecedenti il giorno della riunione, in apposita area dedicata sul sito www.regione.fvg.it o, alternativamente, viene inviata tramite posta elettronica. Alla Commissione europea la documentazione viene trasmessa tramite il sistema SFC
10. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato. In questo caso la convocazione della seduta, e la relativa documentazione, viene inviata, per via informatica, ai componenti e ai rappresentanti del Comitato almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.
11. Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento (UE) n. 240/2014, i rappresentanti designati dichiarano, prima di ogni seduta del Comitato, se si trovano in conflitto di interessi in quanto potenziali beneficiari di progetti cofinanziati dal FEASR. Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 240/2014 nel caso in cui sussista il conflitto di interessi tali rappresentanti devono astenersi obbligatoriamente dalle decisioni riguardanti l'allocazione di risorse, i criteri di selezione e in generale tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitto di interesse.
12. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno un terzo dei componenti con diritto di voto è presente ai lavori.
13. Le decisioni del Comitato sono assunte con il consenso unanime dei rappresentanti presenti e aventi diritto di voto. Le decisioni prese sono vincolanti anche per gli assenti e possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato. Nel caso in cui non è possibile raggiungere il consenso unanime, la decisione è assunta con maggioranza semplice dei rappresentanti presenti e aventi diritto di voto.

art. 5 ruolo e compiti

1. Il Comitato nella prima riunione definisce e approva il proprio regolamento interno.
2. Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013 le funzioni del Comitato sono:
 - a) esprimere un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
 - b) esaminare, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e ricevere informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;
 - c) valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi tenuto conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative;
 - d) esaminare le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;

- e) esaminare tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
- f) esprimere un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione;
- g) formulare osservazioni all'Autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse;
- h) esaminare e approvare le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.

3. Nell'ambito della propria attività il Comitato tiene conto delle procedure di sorveglianza individuate a livello nazionale.

art. 6 verbali

- 1. Gli esiti del Comitato sono verbalizzati. Ciascun verbale indica la sede, la data, l'ora delle riunioni, l'elenco dei presenti e l'ordine dei lavori, riporta le decisioni assunte ed è sottoscritto dal Presidente.
- 2. I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro 15 giorni lavorativi dalla data della riunione.
- 4. I componenti del Comitato inoltrano per iscritto eventuali richieste di integrazioni alla Segreteria del Comitato entro 10 giorni lavorativi dalla trasmissione dei verbali.
- 5. I verbali modificati come richiesto vengono nuovamente trasmessi ai componenti. Se nei successivi 10 giorni lavorativi non vengono proposte ulteriori modifiche il verbale si ritiene approvato da tutti i componenti.

art. 7 consultazioni per iscritto

- 1. Una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato può, in casi motivati, essere attivata dal Presidente.
- 2. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta sono resi disponibili sul sito www.regione.fvg.it nell'area dedicata, o alternativamente, inviati tramite posta elettronica e trasmessi alla Commissione europea tramite il sistema SFC.
- 3. I componenti del Comitato esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di invio della lettera di attivazione della procedura, ridotti a 5 giorni lavorativi per motivati casi d'urgenza riguardanti questioni tecniche.
- 4. Il Presidente comunica ai membri del Comitato e alla Commissione europea gli esiti della consultazione.

7 bis procedura di modifica del PSR

Nel caso di modifica del PSR la proposta viene resa disponibile ai membri del Comitato almeno 15 giorni lavorativi antecedenti il giorno della riunione. Nel caso di consultazione scritta i componenti hanno a disposizione 15 giorni lavorativi, dalla data di invio della lettera di attivazione della procedura, per esprimere per iscritto il loro parere. I documenti vengono trasmessi alla Commissione europea tramite il sistema SFC su apposito formato standard predisposto dalla Commissione.

Art. 8 informazione e documentazione

- 1. I verbali e i documenti relativi all'attività del Comitato vengono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it.

2. Le risultanze di ciascuna sessione del Comitato vengono pubblicizzate attraverso un comunicato stampa o altre forme compatibili con il Piano della comunicazione.
3. Ad avvenuta conclusione di ciascuna sessione dei lavori del Comitato e di ogni consultazione per iscritto, la relativa documentazione è resa disponibile sul sito www.regione.fvg.it nell'area dedicata e trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema SFC.

Art. 9 Riservatezza e protezione dei dati personali

1. I componenti del Comitato, nell'espletamento dell'incarico di cui al presente regolamento, si impegnano a rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 10 modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato con decisione del Comitato, d'intesa con l'Autorità di gestione, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionali vigente.